



REGOLAMENTO DI ATENEO SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento stabilisce i principi e le norme generali per l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole di Dottorato di ricerca dell'Università di Cagliari.

Art. 2

(Finalità delle Scuole)

1. Le Scuole di Dottorato di ricerca hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, costituendo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello.
2. Le Scuole hanno il compito di favorire l'acquisizione, anche attraverso processi di internazionalizzazione, delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università italiane o straniere, nonché presso enti pubblici o soggetti privati.
3. Le Scuole sono connotate dall'afferenza di uno o più corsi o indirizzi, da stretti rapporti con il sistema economico-sociale, nonché da documentate e riconosciute collaborazioni con Atenei ed enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.

Art. 3

(Autonomia delle Scuole)

1. Le Scuole di Dottorato possono darsi proprie regole di funzionamento nel rispetto delle norme del presente regolamento.
2. Le Scuole non hanno autonomia di bilancio ed utilizzano per il proprio funzionamento le strutture esistenti presso i Dipartimenti di riferimento. La sede amministrativa delle Scuole è di norma presso il Dipartimento cui afferisce il Direttore della Scuola.

Art. 4

(Istituzione delle Scuole)

Le Scuole di Dottorato sono istituite con Decreto Rettorale previa delibera del Senato Accademico su proposta di uno o più Dipartimenti, verificata da parte del Nucleo di valutazione la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 2 del D.M. 224/1999 e nel rispetto degli ulteriori requisiti introdotti dall'art. 17 del D.M. 262/2004 ed eventuali modificazioni, tenuto conto del regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca.

CAPO II - ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 5

(Organi della Scuola)

Sono organi della Scuola:

- Il Collegio della Scuola
- Il Direttore della Scuola
- I Collegi dei docenti dei dottorati afferenti alla Scuola.

Art. 6.
(Collegio della Scuola)

1. Il Collegio della Scuola è organo di programmazione, di indirizzo e di coordinamento delle attività e delle esigenze generali della Scuola.
2. In particolare, il Collegio:
 - Formula il progetto formativo complessivo della Scuola comprendente le attività didattiche e di ricerca comuni a: singoli corsi;
 - delibera annualmente i corsi da attivare;
 - ripartisce le risorse finanziarie assegnate alla Scuola e distribuisce borse di dottorato tra i singoli corsi, prevedendo, eventualmente, una quota da riservare agli studenti stranieri;
 - approva la relazione consuntiva e programmatica annuale del Direttore;
 - individua i criteri per l'ammissione ai corsi dei soprannumerari;
 - stabilisce la durata minima dei corsi, che non può comunque essere inferiore a tre anni.
3. Il Collegio della Scuola è presieduto dal Direttore della Scuola e composto da almeno venti docenti nominati tra i componenti dei collegi dei docenti di dottorato afferenti alla Scuola.
4. Del Collegio fanno parte, limitatamente agli argomenti riguardanti l'andamento generale delle attività e dei percorsi formativi, almeno due rappresentanti dei dottorandi eletti annualmente tra gli iscritti alla scuola di dottorato.

Art. 7
(Direttore della Scuola)

1. Il Direttore è il responsabile della Scuola, la rappresenta e dà esecuzione alle deliberazioni del Collegio della Scuola.
2. Il Direttore è eletto dai docenti componenti i Collegi dei dottorati afferenti alla scuola, dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
3. Il Direttore, in particolare, redige la relazione di cui al successivo art. 9.

Art. 8
(Collegio dei docenti dei dottorati di ricerca)

1. I Collegi dei docenti sono organi preposti alla garanzia e alla gestione delle specificità dei singoli corsi di dottorato, organizzando le attività didattiche e di ricerca proprie del corso ai sensi dei vigenti regolamenti. I componenti dei collegi devono soddisfare i requisiti di idoneità previsti dall'art. 2, comma 3, lett. c) del D.M. n. 224/1999.
2. I Collegi dei docenti dei dottorati di ricerca possono coincidere con l'organo previsto dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Si rimanda al regolamento d'Ateneo sui dottorati di ricerca per quanto attiene alle norme organizzative di ogni singolo corso di dottorato di ricerca.

CAPO III VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA SCUOLA

Art. 9
(Relazione annuale del Direttore)

Il Direttore della Scuola predispone annualmente una relazione consuntiva in merito all'attività generale della Scuola. La relazione del Direttore è approvata dal Collegio ed è trasmessa al Nucleo di valutazione.

Art. 10
(Comitato Scientifico)

1. Il Collegio della Scuola può proporre al Rettore la nomina di un Comitato Scientifico costituito prevalentemente da personalità esterne all'Ateneo, anche straniere, di riconosciuta autorevolezza scientifica nelle varie aree di ricerca della Scuola.
2. Il Comitato, composto da tre a cinque membri, valuta la qualità dell'attività didattica, scientifica e culturale della Scuola e dei singoli corsi. A tal fine il Comitato redige annualmente una relazione che espone al Collegio della Scuola. Il Collegio trasmette la relazione con le proprie eventuali osservazioni al Rettore e al Senato.

CAPO IV ATTIVITA' FORMATIVA

Art. 11

(Organizzazione e programmazione dell'attività formativa)

1. La Scuola organizza l'offerta formativa in aree che interessano, ove possibile, settori scientifici interdisciplinari.
2. La programmazione delle attività comuni e specifiche avviene previa definizione degli obiettivi formativi e delle prospettive professionali dei dottorandi.
3. La didattica frontale offerta ai dottorandi non può superare il 20% dell'impegno complessivo e deve essere per lo più concentrata nel primo anno.

Art. 12

(Crediti di formazione alla ricerca CFR)

1. Il percorso formativo è formulato ed espresso in crediti di formazione alla ricerca (CFR).
2. I crediti di formazione alla ricerca si acquisiscono prevalentemente tramite pubblicazioni, presentazione di lavori a congressi e convegni, partecipazione a gruppi scientifici di lavoro e a scuole estive, attività seminariale attiva sulle proprie ricerche. Il numero e la tipologia di acquisizione dei CFR dovrà essere stabilito dalle singole Scuole.

CAPO V RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 13

(Presenza nazionale ed internazionale delle Scuole di dottorato)

1. Le Scuole promuovono le collaborazioni con Atenei, enti pubblici e privati al fine di inserire il percorso formativo e di ricerca dei dottorandi entro reti nazionali ed internazionali di ricerca.
2. Le Scuole curano, inoltre, i rapporti con le realtà produttive e sociali presenti nel territorio anche ai fini della qualificazione professionale dei dottorandi e del loro inserimento lavorativo.
3. Le Scuole devono acquisire capacità attrattiva e di apertura a studenti e docenti di altre sedi e Paesi.

Art. 14

(Accordi di cooperazione internazionale)

1. Per il perseguimento delle finalità indicate nel presente capo, le Scuole possono promuovere anche la sottoscrizione da parte dell'Ateneo di accordi di cooperazione internazionale con altre Università o enti stranieri.
2. Gli accordi di cooperazione possono altresì perseguire il riconoscimento reciproco del titolo o il rilascio di titoli congiunti.

Art. 15

(Pubblicità della Scuola)

Le Scuole curano un'adeguata pubblicità nazionale ed internazionale dell'offerta formativa, dei criteri di selezione, delle modalità di accesso e delle informazioni di particolare rilievo per gli studenti stranieri.

Art. 16

(Docenza internazionale)

1. Le Scuole promuovono la presenza di una qualificata e non episodica docenza internazionale per le attività formative comuni e le attività specifiche dei singoli corsi.
2. Le Scuole incentivano altresì l'inserimento di studiosi di chiara fama internazionale nelle Commissioni di selezione e valutazione finale del percorso formativo.

Art. 17

(Internazionalizzazione dell'attività formativa)

1. Le Scuole favoriscono, ove possibile, la programmazione in lingua straniera di parte delle attività del percorso formativo dei dottorandi.
2. Le Scuole incentivano lo svolgimento all'estero di una parte dell'attività formativa e di ricerca anche mediante l'inserimento del dottorando all'interno di progetti di ricerca internazionali.
3. E', comunque, considerato strumento formativo importante ed efficace la stesura e la discussione della tesi in una lingua straniera anche in relazione a quanto previsto dal precedente art. 16, comma 2.

Art. 18

(Dottorato Europeo)

Per i dottorandi che ne facciano esplicita richiesta, la Scuola può chiedere il riconoscimento del titolo di dottorato a livello europeo, attraverso il rilascio di una certificazione congiunta "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del dottorato.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

(Revisione del regolamento)

I competenti organi accademici dell'Ateneo, trascorsa una prima fase sperimentale di applicazione del presente decreto e comunque entro un anno a far data dalla sua approvazione, procederanno alla revisione del presente atto anche ai fini della approvazione di un unico regolamento che disciplini organicamente l'ordinamento dei dottorati di ricerca.